

COMUNE DI MONNO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE (ai sensi del Regolam. Regionale 6/2011 modificato con Regolam. Regionale 4/2018)

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 DEFINIZIONI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
- ART. 3 ATTIVITA' A FINI DIDATTICI
- ART. 4 QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

CAPO II: PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- ART. 5 INIZIO DELL'ATTIVITA'
- ART. 6 MODIFICHE E TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA'
- ART. 7 SUBENTRO NELL'ATTIVITA'
- ART. 8 SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

CAPO III: NORME IGIENICO - SANITARIE

- ART. 9 REQUISITI IGIENICO - SANITARI

CAPO IV: TARIFFE E ORARI

- ART. 10 TARIFFE
- ART. 11 ORARI

CAPO V: SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 12 SANZIONI
- ART. 13 ABUSIVISMO
- ART. 14 SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO
- ART. 15 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di acconciatore, sia essa esercitata da imprese individuali sia in forma societaria di persone o di capitale e svolta in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito:

- dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142
- dalla legge 17 agosto 2005 n. 174;
- dal D.lgs 26.3.2010 n. 59 e ss.mm.ii.;
- dal Regolamento Regionale 21 novembre 2011 n. 6 modificato con Regolamento Regionale 1 febbraio 2018 n. 4.

Il presente regolamento è redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 12 del r.r. 6/2011 modificato con r.r. 4/2018.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ART. 2 – DEFINIZIONI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'attività professionale di *acconciatore* comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

L'attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente in locali in regola con le vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d'uso.

L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali dispongano dei requisiti urbanistici, igienico-sanitari e di sicurezza vigenti e che gli ingressi ed i servizi igienici siano autonomi.

E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione, di detenzione o simili sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa, in quanto compatibili.

Le imprese di acconciatura possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente nei casi: di sua malattia o altro impedimento fisico, di impegno del cliente in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo, in occasione di cerimonie o di eventi fieristici o promozionali.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico

Agli acconciatori che vendono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati non si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. 114/1998 e dal d.lgs. 59/2010 e non necessitano quindi di specifici titoli abilitativi.

E' ammesso l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore e di estetista, anche mediante il contratto di affitto di poltrona o di cabina, nel rispetto delle rispettive qualificazioni professionali e dei requisiti igienico sanitari; gli spazi adibiti alle diverse attività devono essere ben identificati e distinti.

ART. 3 – ATTIVITA' A FINI DIDATTICI

È ammesso lo svolgimento dell'attività a fini didattici o di dimostrazione; se l'attività è svolta

su soggetti diversi dagli allievi o a fini promozionali va inoltrata apposita COMUNICAZIONE preventiva al comune nel quale si svolgono con indicazione della tipologia di evento e dei responsabili delle esercitazioni in possesso della qualifica professionale. Le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo

Le attività di aggiornamento effettuate nei locali dove si svolge l'attività e riservate ai dipendenti dell'impresa devono essere svolte nel giorno di chiusura o a porte chiuse, previa comunicazione al comune competente.

ART. 4 - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso di idonea qualificazione professionale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività, salvo assenze temporanee per brevi periodi di tempo compatibili con la normale gestione aziendale (commissioni, permessi, ferie, infortuni, malattia ecc.). In caso di assenze prolungate il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto in possesso di idonea abilitazione professionale.

I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di acconciatore devono essere in possesso della qualificazione professionale.

CAPO II : PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 5 - INIZIO DELL'ATTIVITA'

Chiunque intenda avviare l'attività di acconciatore deve presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui verrà esercitata l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale.

Alla SCIA dovranno essere allegati:

- a) documentazione atta a comprovare la qualificazione professionale del richiedente o del responsabile tecnico;
- b) planimetria quotata dei locali in scala 1/100 con layout superfici di vendita, attrezzature e arredi;
- c) relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio.

Il Responsabile del Servizio provvede ad informare:

- a) Ufficio Tecnico per la verifica della conformità urbanistica e Ufficio Tributi del Comune;
- b) A.T.S. territorialmente competente con trasmissione della SCIA e della documentazione.

ART. 6 - MODIFICHE E TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA'

Ogni modifica dei locali dovrà essere preventivamente segnalata mediante apposita SCIA che il SUAP provvederà a trasmettere all'A.T.S. competente.

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in altro locale del territorio comunale, dovranno presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale; dovrà essere allegata la planimetria dei locali in scala 1/100 col layout e la relazione descrittiva dei locali e delle attrezzature.

ART. 7 - SUBENTRO NELL'ATTIVITA'

E' ammesso il subentro nella titolarità di un'attività di acconciatore; il subentrante deve presentare, per via telematica, una COMUNICAZIONE di subentro al SUAP del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale; oltre alla documentazione prevista per l'avvio dell'attività andrà allegata copia dell'atto notarile di cessione dell'azienda (o riferimenti di registrazione).

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto possono proseguire l'attività fino al massimo di un anno senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato. Decorso il citato periodo l'attività dovrà essere cessata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 della Legge 174/2005.

ART. 8 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

L'attività di acconciatore può essere sospesa per un anno, prorogabile per un ulteriore anno; a tale scopo deve essere trasmessa, per via telematica, apposita COMUNICAZIONE al SUAP con l'indicazione del periodo di sospensione. Al termine di tale periodo sono concessi all'impresa 60 giorni entro i quali comunicare la ripresa o la cessazione dell'attività. Se il termine di 60 giorni decorre inutilmente, l'attività di impresa si considera cessata.

Coloro che intendono cessare l'attività dovranno presentare, per via telematica, apposita COMUNICAZIONE al SUAP mediante "Comunica".

CAPO III : NORME IGIENICO - SANITARIE

ART. 9 - REQUISITI IGIENICO - SANITARI

I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette sono disciplinati dalle disposizioni vigenti contenute nel Regolamento Locale Igiene – Tipo di Regione Lombardia, adottato dal Comune e sono accertati e verificati dall'ATS territorialmente competente.

Devono essere, inoltre, rispettati i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività riportati nell'allegato 1 del regolamento regionale 6/2011.

CAPO IV : TARIFFE E ORARI

ART. 10 - TARIFFE

Il titolare dell'attività dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela all'interno dei locali.

ART. 11 - ORARI

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali possono essere stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

E' fatto obbligo al titolare dell'attività di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno dell'unità locale.

Deve essere comunicata al Comune la sospensione temporanea dell'attività, per ferie o altre cause, solo se superiore a 30 giorni

CAPO V: SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12 - SANZIONI

Oltre alle sanzioni di legge, le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono soggette alla sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00. Per l'irrogazione delle sanzioni si applica la procedura prevista dalla legge 689/1981 e successive integrazioni.

ART. 13 - ABUSIVISMO

Nei confronti di chi svolge attività di acconciatore senza titolo abilitativo, è prevista una sanzione da Euro 250 a Euro 5.000.

Il Sindaco ordina in via immediata la cessazione dell'attività quando questa sia esercitata senza valido titolo abilitante. Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

ART. 14 - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO

L'attività di acconciatore può essere sospesa dal Comune secondo quanto disposto dalla normativa vigente per violazioni delle disposizioni in materia e del presente regolamento.

La revoca/decadenza del titolo abilitativo (autorizzazione/SCIA) è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

Qualora venga meno la figura del direttore tecnico deve essere data specifica e immediata comunicazione al SUAP; solo in tale caso al titolare sono concessi 30 giorni per nominare un nuovo direttore tecnico, in possesso dei requisiti professionali abilitanti, e fare apposita comunicazione di sostituzione al SUAP; decorso tale termine, il comune procede ad emettere motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

L'attività si considera cessata in caso di sospensione per un anno prorogato di un ulteriore anno e decorsi i successivi 60 gg senza che il titolare presenti comunicazione di ripresa.

ART. 15 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.